



ACI Informatica
Innovativi per tradizione

PROCEDURA N° **LVI0026A26**

DETERMINA N° **18/2026**

CIG **BA3F0483E7**

CUP **J82F26000040005**

APPALTO SPECIFICO INDETTO DA ACI INFORMATICA S.P.A. PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE E CONNESSI SERVIZI PROFESSIONALI DI INGEGNERIA, MEDIANTE STIPULA DI UN CONTRATTO QUADRO DI DURATA QUADRIENNALE, NELL’AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EX ART.32 DEL D.LGS. N.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE”– ID 2680

AVVISO N.3

CHIARIMENTI DI INTERESSE GENERALE

CIG: **BA3F0483E7**

CUP: **J82F26000040005**



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

vista la Decisione di contrarre assunta al prot. n. **240** del **3.2.2026** con la quale è stata autorizzata l'indizione del presente Appalto Specifico per la stipula di un accordo quadro di lavori di manutenzione e connessi servizi professionali di ingegneria, mediante stipula di un contratto quadro di durata quadriennale, nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione ex art.32 del d.lgs. n.36/2023 per l'affidamento dei "lavori di manutenzione" – ID 2680, tramite il portale acquistinretepa.it – CIG **BA3F0483E7**

RISCONTRA

gli operatori economici che hanno avanzato le proprie istanze di chiarimento nell'ambito della procedura AS_6026525 entro i termini temporali ivi previsti e

PUBBLICA

in favore della tutela degli interessi dei terzi - anche non direttamente richiedenti – i seguenti chiarimenti generali.

Il RUP
Ing. Giovanni Leone



Richiesta n.21:

Spett.le S.A.,

Si chiede di chiarire se al fine di assolvere ai requisiti di capacità tecnica e professionale per le categorie IA.04, B.08-IB.11, T.01, T.02 possa essere utilizzata la categoria IB.06.

Si chiede, inoltre, di confermare che potendo assolvere singolarmente o cumulativamente gli importi richiesti al fine di soddisfare i requisiti di capacità tecnica ed economica per le seguenti categorie IA.04, B.08-IB.11, T.01, T.02 il requisito possa essere assolto utilizzando ad es. tutti servizi in IA.04 il cui importo complessivo soddisfi l'importo minimo richiesto.

Chiarimento n.21:

Spett.le Operatore,

in riferimento alle richieste di chiarimento pervenute, si precisa quanto segue:

- **In merito al Quesito 1 (Utilizzabilità della categoria IB.06):** Si conferma che l'operatore economico può utilizzare servizi classificati con ID opera **IB.06**, al fine di comprovare il requisito richiesto per le categorie IA.04, IB.08-IB.11, T.01, T.02, esclusivamente nel rispetto del c.d. principio di *assorbenza*. Come testualmente previsto dal paragrafo 7.1.3 (pag. 14) del Capitolato d'Oneri: "*Per le categorie EDILIZIA e IMPIANTI ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare*". Pertanto, l'utilizzo della categoria IB.06 è ammesso a condizione che il concorrente attesti (in ossequio alle Tavole allegate al D.M. 17 giugno 2016) che la stessa appartenga alla medesima classe/macrocategoria d'opera e presenti un grado di complessità (parametro "G") uguale o superiore a quello previsto per l'ID opera cui si intende sopperire.
- **In merito al Quesito 2 (Assolvimento del requisito mediante una sola categoria del raggruppamento): La risposta è affermativa.** Le tabelle riportate al paragrafo 7.1.3 del Capitolato d'Oneri raggruppano esplicitamente le categorie (IA.04; IB.08-IB.11; T.01; T.02) prevedendo che gli importi minimi, sia per i "servizi analoghi" (€ 1.800.000,00) sia per i "servizi di punta" (€ 720.000,00), possano essere raggiunti "*Singolarmente o cumulativamente nelle seguenti categorie*". Tale formulazione consente all'operatore economico di dimostrare il possesso del requisito sia sommando tra loro gli importi di servizi appartenenti a più categorie tra quelle elencate nel medesimo blocco (modalità cumulativa), sia producendo servizi appartenenti **anche ad una sola** delle categorie citate (es. solo IA.04), a condizione che la somma totale dei servizi presentati soddisfi per intero l'importo minimo richiesto dalla *lex specialis*.

Richiesta n.22:

Spett.le Stazione Appaltante,

alla luce della Vs precedente risposta al chiarimento, vista l'impossibilità di partecipare in ATI con imprese non invitate e visto il ns interesse alla partecipazione alla gara ma, allo stesso tempo, l'impossibilità di partecipare alla procedura come singolo operatore economico stante la carenza di requisiti di classificazione



SOA, si richiede, nel rispetto del principio della "massima partecipazione" nelle gare d'appalto e della par conditio, l'elenco delle società invitate alla procedura in modo da poter partecipare in ATI per altri operatori economici invitati.

In alternativa, si richiede l'elenco delle società qualificate presso Vs albo fornitori.

In attesa di Vs gentile riscontro, porgiamo distinti saluti.

Chiarimento n.22:

Spett.le Operatore economico,

in riferimento alla richiesta formulata tesa ad ottenere l'elenco delle società invitate alla presente procedura o, in subordine, l'elenco degli iscritti all'albo fornitori di questa Stazione Appaltante, si rappresenta quanto segue.

L'istanza non può trovare accoglimento alcuno.

Sull'ostensione dell'elenco degli invitati: Si rammenta che l'ostensione dell'elenco degli operatori economici invitati a una procedura di gara, in pendenza dei termini per la presentazione delle offerte, è espressamente vietata dalla legge. Nello specifico, l'art. 35, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 36/2023 (espressamente richiamato al paragrafo 33 del Capitolato d'Oneri in materia di accesso agli atti) dispone in modo tassativo che il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerta **sono differiti fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime**. Tale divieto è posto a presidio della regolarità della procedura, per prevenire il rischio di accordi collusivi e garantire l'effettiva segretezza delle offerte. Conseguentemente, la divulgazione anticipata di tale elenco si porrebbe in **insanabile contrasto proprio con il principio della *par condicio competitorum*** erroneamente invocato da codesta Impresa.

Sull'elenco dell'Albo Fornitori: In merito alla richiesta subordinata, si precisa che la presente procedura non è basata su un "albo fornitori" interno di questa Stazione Appaltante, bensì è un Appalto Specifico indetto nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) per l'affidamento di Lavori di Manutenzione, interamente gestito tramite la piattaforma telematica www.acquistinretepa.it. L'elenco degli operatori economici ammessi alle specifiche categorie merceologiche di riferimento è gestito da Consip S.p.A. nell'ambito del Bando Istitutivo. Pertanto, questa Stazione Appaltante non ha facoltà di rilasciare elenchi gestiti dal soggetto aggregatore nazionale, i cui dati seguono peraltro le medesime regole di riservatezza poc'anzi richiamate. Né pare conferente alla gara in parola la richiesta dell'elenco degli operatori iscritti esclusivamente all'Albo Fornitori della SA (ove esistente, tra l'altro).

Si conferma, pertanto, che la costituzione di eventuali forme associate (RTI/ConSORZI) deve avvenire nel perimetro degli operatori di propria autonoma conoscenza che risultino aver regolarmente conseguito l'ammissione al Bando Istitutivo SDAPA per le categorie di riferimento.

Richiesta n.23:

Spett.le Stazione Appaltante,

Buongiorno, chiedo se esiste una lista di operatori economici abilitati ai bandi SDAPA, con i quali poter costituire un Raggruppamento temporaneo. Grazie



Chiarimento n.23:

Spett.le operatore economico,
in riferimento alla richiesta formulata tesa ad ottenere l'elenco delle società invitate alla presente procedura, si rappresenta quanto segue.

L'istanza non può trovare accoglimento alcuno.

Sull'ostensione dell'elenco degli invitati: Si rammenta che l'ostensione dell'elenco degli operatori economici invitati a una procedura di gara, in pendenza dei termini per la presentazione delle offerte, è espressamente vietata dalla legge. Nello specifico, l'art. 35, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 36/2023 (espressamente richiamato al paragrafo 33 del Capitolato d'Oneri in materia di accesso agli atti) dispone in modo tassativo che il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerta **sono differiti fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime**. Tale divieto è posto a presidio della regolarità della procedura, per prevenire il rischio di accordi collusivi e garantire l'effettiva segretezza delle offerte. Conseguentemente, la divulgazione anticipata di tale elenco si porrebbe in **insanabile contrasto proprio con il principio della *par condicio competitorum*** erroneamente invocato da codesta Impresa.

Si conferma, pertanto, che la costituzione di eventuali forme associate (RTI/ConSORZI) deve avvenire nel perimetro degli operatori di propria autonoma conoscenza che risultino aver regolarmente conseguito l'ammissione al Bando Istitutivo SDAPA per le categorie di riferimento.

Richiesta n.24:

Buongiorno,

in riferimento al paragrafo 21.4 lo sconto da inserire a sistema è: "L'operatore economico dovrà inserire a Sistema il ribasso unico percentuale medio finale offerto (IVA esclusa) sul listino regionale OOPP Lazio"

L'importo complessivo posto a base d'asta prevede anche la Progettazione, Coordinamento Sicurezza e altro indicato nell'allegato PRO01.1 che per il 35% può essere ribassabile.

Si chiede se lo sconto che l'operatore economico inserisce a sistema per il ribasso sul listino si deve considerare applicato anche alla quota ribassabile della progettazione.

In attesa di un cortese riscontro, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Chiarimento n.24:

Spett.le operatore,

in aderenza alle previsioni di cui al capitolato d'onere di appalto specifico, il concorrente può esprimere un ribasso (sulla sola quota ribassabile pari al 35% di 640'000€ ovvero per 218'000€) dei servizi professionali ed un ulteriore ribasso relativo al prezzario regionale OOPP citato.

Il punteggio economico finale sarà graduato con le formule di attribuzione del punteggio previste in capitolato d'onere di Appalto Specifico tenendo conto dei pesi dei due ribassi richiesti: il ribasso sui servizi professionali ha un peso pari a 0,03 e il ribasso sulla componente lavori ha un peso pari a 0,97.

Si prega di verificare in Piattaforma la presenza, in offerta economica, dei due campi richiesti (ribasso servizi professionali e ribasso lavori).



Richiesta n.25:

Buon pomeriggio,

con riferimento al criterio E.1 dell'offerta tecnica (rif.6.2. CAM) - Competenza tecnica dei progettisti, si chiede se la Certificazione "Esperto in Criteri Ambientali Minimi (CAM)", rilasciata da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024, sia ritenuta idonea ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio.

Cordiali Saluti

Chiarimento n.25:

In riscontro al quesito formulato, si rappresenta quanto segue.

La risposta è affermativa. Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto per il Sub-criterio E1 ("Competenza tecnica dei progettisti"), la certificazione di "Esperto in Criteri Ambientali Minimi (CAM)" è ritenuta idonea, a condizione che rispetti pedissequamente i requisiti formali e sostanziali richiesti dal Capitolato d'Oneri.

In particolare, affinché il punteggio possa essere utilmente riconosciuto dalla Commissione Giudicatrice, l'operatore economico dovrà comprovare che la suddetta certificazione:

1. Sia in corso di validità e rilasciata da un organismo di valutazione della conformità regolarmente accreditato presso Accredia secondo la norma internazionale **UNI CEI EN ISO/IEC 17024**;
2. Attesti specificamente la competenza del professionista (in termini di conoscenza, abilità, responsabilità e autonomia) "nella progettazione di edilizia sostenibile", con riferimento ai contenuti caratteristici di cui al par. "1.3.4-Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova" dei CAM.

Pertanto, un certificato di "Esperto CAM" (rilasciato ex ISO 17024) calato nello specifico settore dell'edilizia e dell'ingegneria civile soddisfa pienamente la *ratio* del criterio premiale E1 richiesto da questa Stazione Appaltante [NB: non settori inconferenti come CAM arredi o CAM pulizie].

Richiesta n.26:

Buongiorno,

il punto 6 del capitolato d'oneri indica che per poter partecipare alla procedura di gara bisogna essere stati ammessi alla categoria oggetto dell'AS, secondo le modalità previste nel Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo, al momento dell'invio dell'invito del presente AS, alla luce di quanto previsto al paragrafo 6.1.2 dello stesso Capitolato d'oneri del Bando istitutivo, e pertanto invitati.

Sembra che anche per i progettisti valga lo stesso principio.

Siamo quindi a chiedere conferma se quanto indicato sia corretto, se per poter partecipare bisogna obbligatoriamente associarsi con altre imprese/soggetti invitati disgiuntamente alla medesima procedura.

In attesa di riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Chiarimento n.26:

Si conferma che, in caso di partecipazione in RTI tra impresa/e per la quota lavori e professionisti/società per la quota dei servizi professionali, tutti i componenti del RTI devono rispondere alle previsioni di Capitolato d'oneri di Appalto Specifico e di Bando Istitutivo SDAPA indicato nella richiesta di chiarimenti.

Tale previsione, si segnala, è una prerogativa del Sistema Dinamico ed è accettata/condivisa da tutti i concorrenti che si abilitano ed iscrivono al predetto Bando Istitutivo.



Richiesta n.27:

Buongiorno,

siamo con la presente a richiedere elenco degli operatori invitati alla procedura di gara, sia per quanto riguarda i lavori sia per quanto riguarda i professionisti o le società di progettazione.

In attesa di riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Chiarimento n.27:

Spett.le operatore economico,

in riferimento alla richiesta formulata tesa ad ottenere l'elenco delle società invitate alla presente procedura, si rappresenta quanto segue.

L'istanza non può trovare accoglimento alcuno.

Sull'ostensione dell'elenco degli invitati: Si rammenta che l'ostensione dell'elenco degli operatori economici invitati a una procedura di gara, in pendenza dei termini per la presentazione delle offerte, è espressamente vietata dalla legge. Nello specifico, l'art. 35, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 36/2023 (espressamente richiamato al paragrafo 33 del Capitolato d'Oneri in materia di accesso agli atti) dispone in modo tassativo che il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerta **sono differiti fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime**. Tale divieto è posto a presidio della regolarità della procedura, per prevenire il rischio di accordi collusivi e garantire l'effettiva segretezza delle offerte. Conseguentemente, la divulgazione anticipata di tale elenco si porrebbe in **insanabile contrasto con il principio della *par condicio competitorum***.

Si conferma, pertanto, che la costituzione di eventuali forme associate (RTI/Consorti) deve avvenire nel perimetro degli operatori di propria autonoma conoscenza che risultino aver regolarmente conseguito l'ammissione al Bando Istitutivo SDAPA per le categorie di riferimento.

Richiesta n.28:

Buonasera, in merito alla procedura in oggetto si riportano i seguenti chiarimenti:

1) Si chiede conferma:

- 1. che, come azienda invitata alla procedura in oggetto, si possa indicare come progettista incaricato della progettazione esecutiva, o partecipare in RTI con lo stesso, uno studio non invitato alla presente procedura, ma che sul portale si sia iscritto e qualificato alla Categoria Merceologica n.3 successivamente alla data di pubblicazione della procedura.*
- 2. che un progettista iscritto e abilitato sullo SDAPA, ma non invitato alla presente procedura, possa comunque partecipare come progettista indicato o in RTI con un'azienda abilitata ed invitata*

2) Si chiede di confermare che, per rispondere in maniera valida al criterio C1 dell'offerta tecnica, si possa presentare la certificazione ISO 14001 al posto di dimostrare il possesso di una registrazione EMAS.

3) In merito al fabbisogno oggetto di appalto, come descritto nel documento PROGETTO TECNICO EX ART 41 219 e di seguito riportato:

"La previsione di massima, in via esemplificativa ma non strettamente quantificata a priori, prevede che la



maggior consistenza acquisitiva sar  destinata alla sede di Aci Informatica SpA, in Via Fiume delle Perle, 24 – Roma, per circa il 50% del totale a base. Un ulteriore 50% del totale potr  essere destinato comunque all'esecuzione di interventi manutentivi siti entro l'ambito territoriale di Roma Capitale, Monza o in favore di altre societ /enti afferenti all'ACI o in favore di altre Stazioni Appaltanti che dovessero richiedere alla ACI INFORMATICA SPA lavori in committenza ausiliaria ex art. 62 del d.lgs. 36/2023. Tale ripartizione   da intendersi stimata e presuntiva ovvero passibile di rettifica in fase di singoli AS, fermo restando che, anche ai fini della programmazione logistica degli operatori economici concorrenti, Roma Capitale rappresenter  l'ambito territoriale avente maggior rappresentativit  nel corso dell'intero accordo quadro.", per poter meglio rispondere alle richieste del bando, per necessit  organizzative delle attivit  e dei servizi oggetto di appalto e per permettere alla scrivente di poter effettuare le valutazioni necessarie per emettere la pi  congrua offerta, si richiede se possibile una lista delle citt  ospitanti gli edifici che potrebbero essere soggetto di intervento, per avere un quadro chiaro della probabile distribuzione geografica degli interventi.

Chiarimento n.28:

Spett.le Operatore,

con riferimento al primo quesito, a riscontro ad entrambe le fattispecie esposte, l'esito   **positivo**.

Sebbene il Capitolato d'Oneri richieda che le imprese partecipanti in forma associata siano state ammesse al momento di invio dell'invito del presente Appalto Specifico, tale prescrizione deve essere interpretata alla luce dei principi del risultato e dell'accesso al mercato (artt. 1 e 3 del D.Lgs. 36/2023), nonch  in aderenza alla pi  recente giurisprudenza amministrativa in materia di Sistemi Dinamici di Acquisizione.

Il Sistema Dinamico   uno strumento intrinsecamente aperto. Precludere la partecipazione in RTI, o l'indicazione di un progettista, a un operatore che perfezioni la propria ammissione al Bando Istitutivo SDAPA in data successiva all'inoltro della lettera d'invito comporterebbe un'ingiustificata lesione della concorrenza. Si conferma, pertanto, che l'operatore invitato pu  validamente partecipare in RTI o avvalersi di un progettista indicato non originariamente invitato, a condizione tassativa che quest'ultimo risulti definitivamente iscritto, abilitato e qualificato per la categoria di pertinenza sullo SDAPA in data antecedente al termine perentorio di scadenza per la presentazione delle offerte. Resta fermo l'obbligo del possesso di tutti i requisiti generali e speciali previsti dalla documentazione di gara.

Con riguardo al secondo quesito, la risposta   **negativa**.

Come gi  esplicitato al Chiarimento n. 9 del precedente Avviso, la Certificazione ISO 14001 non pu  essere equiparata alla Registrazione EMAS ai fini dell'attribuzione del punteggio. Vale, al pi , il principio logico inverso, ovvero che   la registrazione EMAS (sistema pi  ampio) ad "assorbire" la certificazione ISO 14001.

Con riferimento all'ultimo quesito posto, si comunica che **non**   possibile fornire una lista ulteriore e predeterminata delle citt  altre citt  ospitanti gli interventi.

Come indicato nel precedente Chiarimento n. 10, la larga parte delle prestazioni sar  ragionevolmente svolta entro Roma Capitale (sedi di ACI INFORMATICA in Via Fiume delle Perle, 24) e presso l'Autodromo Nazionale di Monza. Tuttavia, per una sua quota residuale, l'accordo quadro   libero e accessibile per qualsiasi altra pubblica Stazione Appaltante che voglia aderirvi, senza limitazioni territoriali di dettaglio poste a priori. La ripartizione logistica indicata nel Progetto Tecnico ha valore presuntivo e un quadro geografico puntuale e



definitivo potrà emergere unicamente in fase di stipula dei singoli contratti esecutivi.

Richiesta n.29:

Facciamo riferimento al Documento "AMM01, Capitolato Oneri AS 252" al punto 4 "Oggetto della presente procedura, importo e suddivisione in lotti", alla seconda tabella, indicata come "Tabella descrittiva delle lavorazioni oggetto dell'appalto leggiamo:

- *OG-11 IVBis per 3'000'000,00 €*
- *OG-1 IVBis per 3'000'000,00 €*
- *OS-30 IV per 1'800'000,00 €*

Chiediamo pertanto:

- *Poiché la OS-30 è compresa nell'OG11, si può partecipare al bando avendo semplicemente l'OG11 IV bis? Oppure (se sprovvisti) si rende necessario avvalersi di ulteriore Operatore Economico per la categoria in OS-30 IV bis?*
- *In caso di conferma della precedente domanda, essendo OS-30 compresa nella categoria OG-11, è possibile avvalersi di ulteriore Operatore Economico per la categoria OG-11 IV (in sostituzione della OS30 IV)?*
- *E' possibile coprire sia l'importo della categoria in OG11 che la categoria OS30 gareggiando con una OG11 V (essendo la OS30 compresa nella categoria OG11)?*

Chiarimento n.29:

Spett.le Operatore,

in merito ai tre quesiti posti, che afferiscono all'applicazione del principio di assorbimento delle categorie specializzate da parte della categoria generale OG11 (disciplinato ex art. 2, comma 3, dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023), si precisa quanto segue:

Risposta al Quesito 1 (Partecipazione con sola OG11 IV-bis per coprire OG11 e OS30):

L'esito è **negativo**.

Sebbene sia corretto affermare che l'attestazione in categoria OG11 abilita all'esecuzione di lavori in categoria OS30, per poter assorbire entrambe le lavorazioni l'operatore deve possedere una classifica SOA capiente per la somma dei due importi richiesti.

La somma dei lavori in OG11 (€ 3.000.000) e OS30 (€ 1.800.000) ammonta a complessivi € 4.800.000. La classifica IV-bis posseduta abilita per importi base fino a € 3.500.000 (che, pur con l'incremento premiale del quinto ex art. 2 comma 2 All. II.12, giunge a € 4.200.000). Risultando tale classifica incapiente rispetto al monte totale di € 4.800.000, l'operatore non potrà partecipare singolarmente con la sola OG11 IV-bis, ma dovrà obbligatoriamente ricorrere alla costituzione di un R.T.I. o all'istituto dell'avvalimento per la copertura del requisito mancante relativo alla OS30. Si ricorda altresì che, come precisato nel precedente Chiarimento n. 19 dell'Avviso n. 2, l'istituto del subappalto qualificante non è qui esperibile, non possedendo l'operatore la Categoria Prevalente (OG11) per l'intero importo dell'appalto (€ 7.800.000).

Risposta al Quesito 2 (RTI/Avvalimento con operatore in possesso di OG11 IV in sostituzione di OS30 IV):



L'esito è **positivo**.

In virtù del richiamato principio di assorbimento (art. 2, co. 3, All. II.12 al D.Lgs. 36/2023), l'attestazione SOA nella categoria OG11 abilita a eseguire lavori in categoria OS30 per le classifiche corrispondenti. Pertanto, un operatore economico ausiliario o mandante in possesso di attestazione OG11 classifica IV (abilitante fino a € 2.582.000) possiede un requisito pienamente idoneo a coprire la quota di lavori scorporabili in OS30 richiesta dal bando per € 1.800.000. Resta fermo che tale operatore ausiliario/mandante dovrà rispettare tutte le regole di ammissione, abilitazione e invito allo SDAPA previste dalla documentazione di gara e richiamate nei precedenti avvisi di chiarimento.

Risposta al Quesito 3 (Partecipazione singola con OG11 classifica V per coprire sia OG11 che OS30):

L'esito è **positivo**.

Sempre in virtù del meccanismo di assorbimento e del cumulo degli importi, un operatore economico in possesso della categoria OG11 classifica V (abilitante per importi base fino a € 5.164.000) è titolare di un requisito SOA capiente per coprire la somma aritmetica delle lavorazioni richieste per le categorie OG11 e OS30 (€ 3.000.000 + € 1.800.000 = € 4.800.000). In questo specifico caso, l'operatore potrà partecipare singolarmente soddisfacendo autonomamente la qualificazione per i due ambiti impiantistici.

Richiesta n.30:

Si può applicare la regola del 20% (o dell'incremento del quinto), partecipando alle gare con importo superiore a quelli previsti dalle proprie categorie con aumento del 20% in più del limite della propria categoria?

Chiarimento n.30:

Spett.le Operatore,

L'incremento del 20% è previsto dall'attuale quadro normativo e, quindi, il concorrente valuta in base alle SOA possedute (eventualmente incrementate nei limiti di legge ammissibili) la partecipazione alla procedura.

Richiesta n.31:

*Spett.le ACI INFORMATICA, si chiede un chiarimento in merito alla possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento per il possesso della categoria **OG11**.*

Nel Capitolato d'Oneri è espressamente indicato che l'impresa ausiliaria deve aver conseguito, ovvero presentato domanda di ammissione, ad almeno un Bando SDA prima del termine di presentazione dell'offerta fissato nella presente procedura.

Tuttavia, non risulta del tutto chiaro quanto segue:

- *se il concorrente possa avvalersi di un'impresa ausiliaria per comprovare il possesso del requisito di cui al paragrafo 7.1.2 esclusivamente nel caso in cui l'ausiliaria esegua direttamente la prestazione per la quale tale requisito è richiesto;*

oppure

- *se sia ammessa l'indicazione di un'impresa ausiliaria non esecutrice, che si limiti a prestare il requisito richiesto senza eseguire direttamente le relative lavorazioni.*



Si chiede pertanto di voler precisare quale delle due interpretazioni debba ritenersi corretta ai fini della partecipazione alla procedura.

In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

Chiarimento n.31:

Spett.le Operatore,

in riscontro al quesito formulato, si conferma che la prima interpretazione da Voi prospettata è l'unica corretta e ammessa.

La lex specialis di gara è dirimente sul punto. Il paragrafo 8 del Capitolato d'Oneri ("Avvalimento") dispone espressamente e senza deroghe che: "Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al par. 7.1.2 solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto". La medesima disposizione precisa, inoltre, che: "In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore".

Tale prescrizione del Capitolato è peraltro in perfetta aderenza con i principi dettati dall'art. 104 del D.Lgs. 36/2023, il quale, in tema di requisiti relativi a titoli di studio e professionali o alle esperienze professionali pertinenti (quali sono le attestazioni SOA per l'esecuzione di lavori pubblici), impone che l'operatore economico possa avvalersi delle capacità di altri soggetti solo a condizione che questi ultimi eseguano direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Si ribadisce, pertanto, che non è in alcun modo ammesso il ricorso a un'impresa ausiliaria che si limiti a "prestare" il requisito SOA (es. categoria OG11) in via meramente cartolare e senza assumere l'onere dell'esecuzione diretta delle relative lavorazioni. L'ausiliaria dovrà qualificarsi, a tutti gli effetti, come soggetto esecutore e agire in veste di subappaltatore per la quota parte di lavorazioni corrispondenti al requisito prestato.

Richiesta n.32:

Buongiorno, vorremmo partecipare in ATI in qualità di Capogruppo con impresa Mandante che, pur essendo abilitata in MEPA per le categorie OG1-OG11 e OS30 previste dal bando, non ha ricevuto l'invito e quindi non riusciamo a configurare il raggruppamento e procedere con l'inserimento dei documenti richiesti.

Chiarimento n.32:

Spett.le operatore,

laddove si afferma che la mandante "è abilitata al MEPA per le categorie OG1-OG11 e OS30" si sta riferendo, probabilmente, che la stessa è abilitata al Bando Lavori MEPA.

In questa procedura, si ricorda, si sta operando nell'ambito di un altro strumento di acquisto che è lo SDAPA Lavori.

La mandante, quindi, deve essere abilitata e iscritta alla categoria merceologica del Sistema Dinamico in parola e non genericamente al MEPA.



Richiesta n.33:

Con riferimento alla documentazione di gara, e in particolare al documento AMM.01 – Capitolato d’Oneri dell’Appalto Specifico, si richiede di precisare il significato del termine “Operatori Economici iscritti allo SDAPA e invitati”.

In particolare, si chiede se tale locuzione debba essere interpretata come riferita agli operatori economici abilitati alle categorie merceologiche/lavori del Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA), ovvero se debba intendersi quale invito formale trasmesso attraverso la piattaforma telematica all’Operatore Economico per la partecipazione al presente appalto specifico.

Chiarimento n.33:

Spett.le Operatore,

in riscontro al quesito posto, si precisa che la locuzione “Operatori Economici iscritti allo SDAPA e invitati”, ricorrente nella documentazione di gara, fa riferimento alla sussistenza congiunta e cumulativa di due distinte condizioni, in stretta aderenza ai meccanismi di funzionamento del Sistema Dinamico di Acquisizione previsti dall’art. 32 del D.Lgs. 36/2023 e dal Bando Istitutivo Consip.

Nello specifico:

1. Con il termine "**iscritti allo SDAPA**" ci si riferisce al possesso a monte dell’abilitazione al Bando Istitutivo del Sistema Dinamico di Acquisizione per le specifiche Categorie di pertinenza (Lavori o Servizi), gestita dal soggetto aggregatore.
2. Con il termine "**invitati**" si intende, invece, la ricezione dell’invito formale (Richiesta di Offerta) trasmesso dalla scrivente Stazione Appaltante attraverso la piattaforma telematica (www.acquistinretepa.it) esclusivamente per la partecipazione al presente Appalto Specifico (Procedura N° LV10026A26).

Come noto, nelle procedure indette nell’ambito di un Sistema Dinamico, la Stazione Appaltante è tenuta a invitare simultaneamente tutti gli operatori economici ammessi al sistema per la categoria di riferimento al momento dell’invio della lettera d’invito. Pertanto, la locuzione in oggetto individua proprio quegli operatori che, essendo validamente abilitati a sistema al momento dell’indizione, hanno conseguentemente ricevuto la lettera d’invito formale per la presente procedura.

Resta comunque fermo e impregiudicato quanto confermato dalla giurisprudenza applicabile in merito alla facoltà pro-concorrenziale – per gli operatori che hanno ricevuto l’invito – di costituire R.T.I. o di indicare progettisti avvalendosi di soggetti che, pur non avendo ricevuto l’invito formale "iniziale", abbiano perfezionato la propria iscrizione e abilitazione al bando istitutivo SDAPA in tempo utile per la scadenza della presentazione delle offerte.

Richiesta n.34:

Siamo un’impresa edile/impiantistica invitata alla procedura e intendiamo indicare, ai fini della partecipazione, alcuni professionisti già ammessi allo SDAPA (MePA), i quali tuttavia non hanno ricevuto formale invito alla specifica gara tramite PEC o tramite il sistema di messaggistica del portale, pur essendo in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione.

Si chiede se sia possibile coinvolgere tali professionisti nella procedura (quali componenti del raggruppamento



o soggetti indicati), nonostante la mancata ricezione dell'invito formale alla specifica gara.

Chiarimento n.34:

Spett.le Operatore,

in riscontro al quesito posto, l'esito è **positivo**.

In linea e in continuità con quanto già statuito in merito alle regole di partecipazione (si vedano chiarimento precedenti), l'interpretazione della *lex specialis* deve essere condotta nel rispetto del **Principio di accesso al mercato** sancito dall'art. 3 del D.Lgs. 36/2023, nonché della più recente e garantista giurisprudenza amministrativa in materia di Sistemi Dinamici di Acquisizione.

Il Sistema Dinamico è uno strumento telematico intrinsecamente "aperto". Precludere a un operatore economico regolarmente invitato la facoltà di associarsi in R.T.I. o di indicare quali progettisti dei professionisti che risultano validamente iscritti e ammessi al medesimo Bando Istitutivo SDAPA, per il solo fatto che questi ultimi non abbiano ricevuto la formale lettera di invito alla specifica competizione (ad esempio perché iscritti in un momento successivo all'estrazione della lista inviti o per altre ragioni tecniche), comporterebbe un'ingiustificata lesione del *favor participationis* e della concorrenza. Si precisa peraltro, al fine di sgombrare il campo da equivoci terminologici presenti nel Vostro quesito, che la presente procedura è indetta sul Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) e non sul Mercato Elettronico (MePA): tanto comporta che i professionisti in parola non devono essersi semplicemente abilitati sul MEPA, ma devono aver conseguito (entro la scadenza della gara) l'abilitazione ed iscrizione presso il presente SDAPA.

Si conferma, pertanto, che l'operatore economico invitato alla presente procedura **può validamente partecipare in RTI o avvalersi (quale progettista indicato) dei suddetti professionisti non originariamente invitati**, a condizione tassativa che questi ultimi risultino definitivamente iscritti, abilitati e qualificati per la Categoria di pertinenza (Categoria Merceologica n.3) sullo SDAPA **in data antecedente al termine perentorio di scadenza per la presentazione delle offerte** del presente Appalto Specifico. Resta inteso che tali soggetti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e speciale richiesti dalla documentazione di gara.

Richiesta n.35:

Come impresa edile e impiantistica in possesso delle qualificazioni SOA nelle categorie OG1 classifica V e OG11 classifica II, con riferimento al bando in oggetto, si chiede conferma circa la possibilità di partecipare alla procedura con la seguente configurazione:

- *Copertura integrale della categoria OG1 mediante la propria attestazione SOA;*
- *Copertura parziale della categoria OG11 nei limiti della classifica posseduta, ricorrendo all'istituto dell'avvalimento per la quota di importo eccedente;*
- *Ricorso all'avvalimento anche per la categoria OS30.*

Si richiede inoltre di chiarire se, ai fini dell'avvalimento, l'impresa ausiliaria debba necessariamente essere stata invitata alla specifica procedura, oppure se sia sufficiente che la stessa risulti regolarmente iscritta allo SDAPA e in possesso dei requisiti previsti dal bando.

Chiarimento n.35:



Spett.le Operatore,
in merito ai quesiti formulati, si precisa quanto segue:

1. Sulla configurazione di partecipazione e l'avvalimento (frazionato e plurimo)

L'esito è **positivo**.

La configurazione proposta è ammissibile ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023. Nello specifico:

Il concorrente può validamente coprire la quota di lavori in categoria OG1 avvalendosi della propria attestazione SOA (Classifica V), ampiamente capiente rispetto all'importo richiesto.

È altresì consentito il ricorso all'avvalimento per colmare il differenziale di classifica nella categoria OG11 (avvalimento frazionato o parziale) e per coprire integralmente la categoria OS30, ancorché sprovvisto di quest'ultima.

Tuttavia, si ribadisce che, trattandosi di requisiti di capacità tecnico-professionale strettamente connessi all'esecuzione di lavori (attestazioni SOA), l'avvalimento ha natura prettamente "operativa". Pertanto, le imprese ausiliarie coinvolte dovranno assumere l'obbligo di eseguire direttamente le lavorazioni corrispondenti alle quote e alle categorie di qualificazione prestate, assumendo a tutti gli effetti il ruolo di subappaltatori in fase esecutiva, nei limiti e con le modalità disciplinate dal paragrafo 8 del Capitolato d'Oneri.

2. Sui requisiti dell'impresa ausiliaria (Iscrizione SDAPA e Invito)

In riscontro al secondo quesito, si chiarisce che non è richiesta la ricezione del formale invito alla presente procedura in capo all'impresa (o alle imprese) ausiliaria/e.

A differenza degli operatori economici che partecipano in forma singola o associata (RTI/Consorti), l'impresa ausiliaria interviene quale soggetto terzo prestatore di requisiti. Ai sensi della lex specialis di gara (paragrafo 8 del Capitolato d'Oneri), è sufficiente e necessario che l'impresa ausiliaria abbia conseguito, ovvero presentato formale domanda di ammissione, ad almeno un Bando del Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) in data antecedente al termine perentorio di scadenza per la presentazione delle offerte fissato per la presente procedura.

Resta ovviamente fermo che l'ausiliaria dovrà essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale ex artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, nonché della qualificazione SOA adeguata alla quota di lavori per la quale presta avvalimento.

Richiesta n.36:

Buon pomeriggio la presente per chiedere il seguente chiarimento:

Nei criteri ESG si chiede se il possesso di una registrazione EMAS è equivalente al possesso della certificazione 14001:2015

Rimaniamo in attesa di risposta grazie

Chiarimento n.36:

Spett.le Operatore,

in riscontro al quesito formulato, e in coerenza con quanto già statuito in precedenti chiarimenti (cfr. Chiarimento n. 9 dell'Avviso n. 2), si precisa che tra i due sistemi di gestione ambientale non sussiste una



mera "equivalenza" biunivoca, bensì un rapporto di **assorbimento unidirezionale**.

Nello specifico, la Registrazione europea EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) costituisce uno standard ambientale più avanzato e rigoroso, il cui schema incorpora e assorbe integralmente i requisiti previsti dalla norma UNI EN ISO 14001:2015.

Ne consegue, in applicazione del generale principio logico e giuridico per cui "il più comprende il meno" (*in eo quod plus est, inest et minus*), che:

1. Qualora uno specifico criterio o requisito richieda il possesso della certificazione ISO 14001:2015, la presentazione in sua vece di una valida Registrazione EMAS è da ritenersi pienamente idonea, equivalente e assorbente ai fini della dimostrazione del requisito.
2. Al contrario, ove un criterio di valutazione dell'Offerta Tecnica (come il Criterio C1) richieda e premi specificamente ed esclusivamente il possesso della Registrazione EMAS, la produzione della sola Certificazione ISO 14001:2015 non potrà essere considerata equivalente e, pertanto, non darà diritto all'attribuzione del relativo punteggio premiale.

Richiesta n.37:

Buonasera,

Considerato che l'appalto è configurato quale appalto integrato (lavori e servizi di ingegneria e architettura), si chiede di chiarire se, nell'ipotesi in cui la scrivente partecipi quale operatore economico singolo indicando un progettista esterno in possesso dei requisiti di cui al par. 7.1.3 del Capitolato d'Oneri ma non iscritto allo SDAPA per il bando "Servizi di Ingegneria e Architettura", la partecipazione sia comunque ammessa.

In particolare, si chiede di confermare se:

- sia possibile partecipare come operatore singolo indicando un progettista qualificato anche se non abilitato allo SDAPA per il relativo bando servizi;

oppure

- sia obbligatorio che sia l'impresa esecutrice sia il progettista risultino entrambi abilitati ed invitati allo SDAPA per i rispettivi bandi/categorie di iscrizione.

La presente richiesta è formulata al fine di garantire la corretta impostazione della partecipazione alla procedura nel rispetto delle previsioni della lex specialis e delle Regole del Sistema.

In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

Chiarimento n.37:

Spett.le Operatore,

in riscontro al quesito formulato, si precisa che **la partecipazione nelle modalità descritte al primo punto (progettista non iscritto/abilitato allo SDAPA) non è ammessa.**

Il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) richiede, quale requisito di base e condizione imprescindibile di accesso alla singola procedura (Appalto Specifico), l'avvenuta ammissione e abilitazione degli operatori al Bando Istitutivo per le relative Categorie di pertinenza. Pertanto, nell'ambito di un appalto integrato, il Progettista Esterno (sia esso designato quale "Progettista Indicato" ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023, ovvero in veste di "Progettista Associato" in R.T.I.) deve obbligatoriamente risultare abilitato al Bando SDAPA "Servizi di Ingegneria e Architettura" (Categoria Merceologica n. 3).



Si precisa tuttavia che, al fine di garantire il massimo accesso al mercato, non è tassativamente richiesto che il progettista abbia ricevuto il formale invito iniziale trasmesso dalla Stazione Appaltante per la presente procedura, essendo ritenuto **sufficiente e necessario che lo stesso risulti regolarmente iscritto, abilitato e qualificato per la suddetta Categoria Merceologica sul portale SDAPA in data anteriore al termine perentorio di scadenza per la presentazione delle offerte.**

In sintesi, l'iscrizione e abilitazione allo SDAPA del progettista indicato è obbligatoria, mentre l'aver ricevuto la formale lettera d'invito non lo è, purché l'abilitazione si sia perfezionata entro la scadenza per la presentazione delle offerte.

Richiesta n.38:

In riferimento al criterio 2.6.4 CAM (E1), che richiede evidenza del possesso di un'attestazione in ambito ESG (Environmental, Social, and Governance), si osserva quanto segue:

Atteso che, allo stato attuale, non esiste un unico schema di accreditamento obbligatorio e specifico per la "certificazione ESG" paragonabile alle norme ISO sistemiche, si rileva che tale valutazione attiene a una pluralità di requisiti e performance già in capo all'operatore economico. Tutto ciò premesso, si chiede alla rispettabile Stazione Appaltante se possa ritenersi valida, quale idonea evidenza documentale, un'attestazione di conformità rilasciata da un ente terzo a seguito di un programma di verifica che abbia analizzato la conformità del sistema di gestione dell'operatore Economico alle diverse norme internazionali (es. ISO 14001, ISO 45001, ISO 37001, ecc.) e agli standard di sostenibilità adottati.

Chiarimento n.38:

Spett.le Operatore,

in riscontro al quesito formulato, l'esito è **positivo**.

Questa Stazione Appaltante condivide la premessa tecnico-giuridica esposta: nell'attuale quadro normativo e di normazione tecnica, non sussiste un unico standard internazionale cogente o uno schema di accreditamento univoco definibile *stricto sensu* come "Certificazione ESG", trattandosi piuttosto di un approccio valutativo multidimensionale che abbraccia i tre pilastri della sostenibilità (Ambientale, Sociale e di Governance). La finalità del criterio premiale di cui al punto 2.6.4 CAM (E1) è proprio quella di valorizzare gli operatori economici che dimostrino un approccio sistemico e verificabile alla sostenibilità d'impresa.

Pertanto, ai fini della corretta e valida rispondenza al criterio in esame, si ritiene pienamente ammissibile e idonea la presentazione di un'attestazione di conformità (o rating ESG/certificato di sostenibilità) rilasciata da un ente di ispezione, certificazione o rating terzo e indipendente.

Resta inteso che, affinché tale documentazione sia validamente valutabile dalla Commissione Giudicatrice ai fini dell'attribuzione del punteggio, il documento prodotto dovrà evidenziare in modo chiaro che il programma di verifica condotto dall'ente terzo abbia analizzato e valutato positivamente le performance e i sistemi di gestione dell'operatore in tutti e tre gli ambiti costituenti l'acronimo ESG (valutando, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'integrazione di standard quali ISO 14001/EMAS per l'ambiente, ISO 45001/SA8000/UNI PdR 125 per il sociale, ISO 37001/ISO 9001/Modelli 231 per la governance e/o l'adozione di standard di rendicontazione accreditati).



Richiesta n.39:

In riferimento al criterio E.2 attestazione di conformità rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17029, UNI ISO/TS 17033 e UNI/PdR 102 e a uno schema (programma) di verifica e validazione quale ad esempio "Get It Fair-GIF ESG Rating scheme" ecc... Si chiede conferma che il possesso della stessa debba essere dimostrato dal progettista o diversamente dall'Operatore economico.

Chiarimento n.39:

Spett.le Operatore,

in riscontro al quesito formulato, si precisa che il possesso del requisito premiale di cui al sub-criterio E.2 **deve essere dimostrato dal Progettista** (sia esso designato quale "Progettista Indicato", "Progettista Associato" o facente parte dello staff tecnico del concorrente), e non dall'impresa esecutrice dei lavori.

Sebbene, infatti, la declaratoria testuale del sub-criterio E.2 esordisca con la dicitura "*Operatore economico che sia stato sottoposto...*", tale espressione discende dalla mera trasposizione letterale del paragrafo 2.6.4 del D.M. 256/2025 (Criteri Ambientali Minimi).

Tuttavia, un'interpretazione sistematica e teleologica della *lex specialis* di gara – ed in particolare della Tabella di Valutazione dell'Offerta Tecnica contenuta nel Capitolato d'Oneri – colloca testualmente e inequivocabilmente il sub-criterio E.2 all'interno della distinta sezione "**E - CRITERI ESG DEI PROGETTISTI**".

I profili di sostenibilità e i requisiti premiali ESG afferenti strettamente all'impresa esecutrice dei lavori (ovvero all'Operatore Economico in senso stretto) trovano invece separata, autonoma ed esaustiva valutazione all'interno del differente Macro-criterio "**C - CRITERI ESG DELL'OPERATORE**".

Pertanto, ai fini della valida attribuzione dei punti massimi previsti dal Criterio E.2, l'attestazione di conformità e di valutazione dei rischi ESG prodotta in fase di gara dovrà essere intestata al soggetto incaricato dell'espletamento dei servizi di ingegneria e architettura.

Richiesta n.40:

In relazione ai requisiti richiesti ai criteri E1 (2.6.4) ed E.2 (attestazioni/certificazioni ESG), si chiede alla spettabile Stazione Appaltante di chiarire le modalità di soddisfacimento degli stessi in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva o necessità di integrazione dei requisiti:

1. **Avvalimento:** *Se sia ammesso il ricorso all'istituto dell'**avvalimento tecnico-operativo** ai sensi dell'art. 104 del D.lgs. 36/2023 per il prestito dei suddetti requisiti/punteggi da parte di un'impresa ausiliaria.*
2. **Subappalto Qualificante:** *Se, qualora il requisito sia richiesto per attività specifiche, sia ammesso il ricorso al cosiddetto **subappalto qualificante**, permettendo all'Operatore Economico di soddisfare il requisito tramite un subappaltatore in possesso della certificazione richiesta.*
3. **ConSORZI (Cumulo alla rinfusa):** *In caso di partecipazione di un **Consorzio Stabile** o di un **Consorzio fra società cooperative/imprese artigiane** (art. 67 D.lgs. 36/2023), se il requisito possa essere soddisfatto mediante il cosiddetto '**cumulo alla rinfusa**' (ovvero computando le attestazioni possedute da una qualsiasi delle imprese consorziate, a prescindere che siano designate o meno come esecutrici) oppure se l'attestazione debba essere obbligatoriamente posseduta dal Consorzio medesimo o dall'**impresa designata come esecutrice** del servizio.*



Chiarimento n.40:

Spett.le Operatore,

in merito ai tre quesiti posti, relativi ai criteri premiali E.1 ed E.2 (afferenti i soggetti incaricati della progettazione), si precisa in via preliminare che si tratta di elementi oggetto di valutazione ai soli fini dell'attribuzione di punteggi nell'ambito dell'Offerta Tecnica, e non di requisiti cogenti di qualificazione. Di conseguenza:

1. Sull'Avvalimento (premile/tecnico-operativo) L'esito è **positivo**, ma con vincoli di operatività. L'art. 104, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, unitamente al paragrafo 8 del Capitolato d'Oneri della presente procedura, ammette espressamente l'istituto dell'avvalimento finalizzato a migliorare la propria offerta (cd. "avvalimento premiale"). È pertanto ammesso il ricorso a un operatore ausiliario (progettista/società) in possesso delle certificazioni E.1 ed E.2. Si precisa tuttavia che, vertendo su certificazioni delle competenze del personale (es. ISO 17024) e del modello di gestione (rating ESG), tale avvalimento assume natura prettamente "operativa": l'impresa ausiliaria dovrà espressamente obbligarsi a eseguire in via diretta la prestazione di progettazione per la quale tali competenze e certificazioni sono state prodotte, mettendo materialmente a disposizione le proprie risorse umane.

2. Sul Subappalto Qualificante L'esito è **negativo**. Il cd. "subappalto qualificante" (o necessario) è un istituto giuridico funzionale a colmare la carenza di requisiti di partecipazione obbligatori, ma risulta del tutto inapplicabile ai fini del conseguimento di punteggi tecnici premiali. I punteggi di cui ai criteri E.1 ed E.2 valutano esclusivamente la qualificazione dei soggetti designati nell'offerta (RTI, progettisti indicati ex art. 41 comma 14, o ausiliari tramite avvalimento premiale). La mera intenzione di affidare quota parte del servizio in subappalto a un soggetto terzo (non legato da contratto di avvalimento e non indicato come progettista designato) non conferisce all'offerente alcun diritto all'attribuzione dei suddetti punteggi premiali.

3. Sui Consorzi e "Cumulo alla Rinfusa" L'esito è **negativo** per l'ipotesi del cumulo alla rinfusa. La *lex specialis* di gara disciplina la fattispecie in modo inequivocabile. Il paragrafo 18 del Capitolato d'Oneri ("Offerta Tecnica") dispone espressamente che: *"in caso di soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), l'attribuzione del punteggio avverrà solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso delle Certificazioni oppure tutte le consorziate esecutrici siano in possesso delle certificazioni"*. Ne discende, in via diretta, il divieto di ricorrere al "cumulo alla rinfusa" per i criteri tecnici premiali: l'attestazione ESG o la certificazione di competenza non può essere "prestata" da una consorziata che non esegua la prestazione intellettuale. Affinché il punteggio venga legittimamente attribuito, le certificazioni dovranno essere possedute e comprovate in capo al Consorzio medesimo, ovvero, in solido, in capo a tutte le consorziate formalmente designate per l'esecuzione della progettazione.

Richiesta n.41:

buongiorno,

con la presente si chiede un chiarimento in quanto quando si procede nella compilazione della procedura nella scelta del lotto e la forma di partecipazione come singolo operatore, nella validazione della forma il sistema mi dice che:



“le abilitazioni conseguite alla data di invio della lettera di invito al presente appalto specifico non ti consentono di partecipare in questa forma. per partecipare come "singolo operatore economico", l'impresa deve essere stata abilitata a tutte le categorie oggetto dell'appalto specifico alla data di invio della lettera di invito effettuato dalla stazione appaltante”

dato che l'appalto riguarda la categoria og11 (prevalente) e la categoria og1 (scorporabile) di cui noi siamo in possesso e di essere abilitati alle stesse, ma non della categoria os30 (scorporabile e subappaltabile per intero), precisando che secondo la normativa vigente la stessa puo' essere realizzata dall'impresa in possesso della categoria og11, chiediamo pertanto come dobbiamo procedere dato che non riusciamo a proseguire nella compilazione della gara.

Restando in attesa di un vostro cortese riscontro l'occasione e' gradita per porgere distinti saluti.

Chiarimento n.41:

Spett.le Operatore,

Da quanto rappresentato parrebbe che il messaggio del Sistema che esprime il rinvio all'abolizione a tutte le categorie dell'appalto specifico non si riferisca alle SOA, ma all'abilitazione alla Categoria Merceologica n.3 dei servizi professionali.

L'operatore economico deve risultare abilitato allo SDAPA sia per i lavori (cat. 1) che per i servizi di ingegneria (cat. 3). Ove non sia abilitato a queste categorie, deve ricorrere a raggruppamento. Veaasi avviso n.2 precedenti chiarimenti.

Richiesta n.42:

Buongiorno,

si richiedono i seguenti chiarimenti:

1. In riferimento al criterio D "Professionalità dei progettisti" dell'offerta tecnica, si chiede di confermare se i medesimi servizi professionali possano essere indicati in più subcriteri (D1, D2; D3) qualora tali servizi comprendano congiuntamente attività di progettazione architettonica, progettazione impiantistica e coordinamento della sicurezza, risultando pertanto pertinenti a più ambiti oggetto di valutazione. In particolare, si chiede se sia consentito indicare lo stesso intervento in più subcriteri evidenziando di volta in volta le specifiche prestazioni svolte;

2. Con riferimento alla composizione del gruppo di lavoro e alla figura del geologo, si chiede se anche tale figura professionale debba risultare ammessa al SDA nella categoria n. 3 Servizi di ingegneria e architettura analogamente ai progettisti indicati/associati oppure se sia sufficiente che il geologo partecipi come componente del gruppo di lavoro del concorrente o del raggruppamento, purchè in possesso dei requisiti professionali richiesti, senza necessità di ammissione nella citata categoria merceologica.

Ringraziando per la disponibilità, si porgono cordiali saluti.

Chiarimento n.42:

Spett.le Operatore,

in riscontro ai quesiti formulati, si precisa quanto segue:



1. Sulla spendibilità dei medesimi servizi in più sub-criteri (D.1, D.2, D.3)

L'esito è **positivo**.

Non sussiste alcun divieto nella lex specialis alla spendita di un medesimo contratto o incarico professionale complesso per comprovare l'esperienza richiesta in più ambiti disciplinari. Qualora il professionista abbia svolto un incarico di natura "integrale" che comprendeva congiuntamente, a titolo esemplificativo, la progettazione architettonica, la progettazione impiantistica e il coordinamento della sicurezza per il medesimo intervento, tale referenza potrà essere validamente spesa e conteggiata all'interno di ciascuno dei relativi sub-criteri valutativi (D.1, D.2 e D.3).

Resta fermo l'onere in capo all'operatore di evidenziare in modo chiaro e inequivocabile, nella documentazione tecnica e di comprova allegata, le specifiche prestazioni svolte all'interno di quel singolo contratto, dimostrando la perfetta rispondenza dei servizi espletati alle Categorie e agli ID Opere richiesti dalla Tabella di Valutazione per ciascun sub-criterio.

2. Sulla necessità di iscrizione allo SDAPA per la figura del Geologo

In relazione alla figura del Geologo deputato alla redazione della relazione geologica, l'obbligo di iscrizione al Bando Istitutivo SDAPA (Categoria 3) dipende strettamente dalla forma giuridica prescelta per il suo inquadramento all'interno del Gruppo di Lavoro, le cui opzioni sono tassativamente elencate al Paragrafo 7.1.3, lettera e), del Capitolato d'Oneri. Nello specifico:

Nessun obbligo di iscrizione SDAPA: Qualora il Geologo sia inquadrato quale mero dipendente o collaboratore (es. consulente incaricato dal Progettista principale per la specifica stesura della relazione), ovvero quale socio/amministratore della società di ingegneria concorrente, non è richiesta la sua personale e autonoma ammissione al portale SDAPA. In tale casistica, sarà sufficiente dimostrare il regolare possesso dei requisiti di idoneità professionale, ovvero l'iscrizione al relativo Albo Professionale.

Obbligo di iscrizione SDAPA: Qualora, invece, il Geologo si costituisca formalmente quale componente di un Raggruppamento Temporaneo (R.T.I.) con gli altri professionisti, assumendo a tutti gli effetti la veste e le responsabilità di operatore economico mandante/associato per l'esecuzione dei servizi di ingegneria, egli soggiacerà alle medesime regole previste per i progettisti. In questo caso, dovrà obbligatoriamente risultare iscritto e abilitato alla Categoria Merceologica n. 3 dello SDAPA.

Richiesta n.43:

Spett.le Stazione Appaltante,

*L'impresa **ICORED SRL**, regolarmente invitata alla procedura in oggetto, in possesso di attestazione SOA nelle categorie OG1 Class. VIII (Illimitata), OG11 Class. III-BIS e OS30 Class. III, intende sottoporre alla Vostra attenzione i seguenti quesiti di chiarimento:*

Quesito 1: Ricorso all'avvalimento per integrazione classifica SOA Considerato che i precedenti chiarimenti (Avviso N. 2, risposte 18 e 19) vietano la costituzione di RTI con imprese non invitate e precludono il ricorso al "subappalto necessario" per la categoria prevalente, si chiede se sia invece ammesso il ricorso all'**avvalimento** per integrare il requisito di classifica nella categoria **OG11** (richiesta IV-BIS, posseduta III-BIS). In particolare,



si chiede conferma che l'operatore ausiliario possa essere un qualsiasi soggetto regolarmente **abilitato (o che abbia presentato domanda di ammissione) ad almeno un Bando SDA** prima del termine di presentazione dell'offerta, anche laddove non risulti tra i soggetti specificamente invitati alla presente procedura, come sembrerebbe emergere dal par. 8 del Capitolato d'Oneri.

Quesito 2: Esecuzione diretta da parte dell'ausiliaria In caso di risposta positiva al Quesito 1, si chiede conferma che, trattandosi di avvalimento volto a comprovare il possesso del requisito SOA (par. 7.1.2), **l'impresa ausiliaria debba eseguire direttamente le prestazioni** per cui il requisito è richiesto, agendo in qualità di subappaltatore dell'impresa partecipante, così come prescritto dal par. 8 del Capitolato d'Oneri.

Quesito 3: Avvalimento per certificazione EMAS (Avvalimento Premiale) Si chiede se sia consentito ricorrere all'istituto dell'avvalimento per il possesso della **Registrazione EMAS (Criterio C1 della Tabella di Valutazione dell'Offerta Tecnica)**, al fine di vedersi attribuiti i relativi **4 punti premiali**. Tale richiesta si fonda sulla previsione del par. 9 del Capitolato, che ammette espressamente **l'avvalimento premiale** per migliorare l'offerta del concorrente. Si chiede, in tal caso, se l'impresa ausiliaria debba mettere a disposizione risorse specifiche (umane o strumentali) e se debba essere coinvolta direttamente nell'esecuzione dell'appalto per garantire l'effettività del criterio ambientale

Chiarimento n.43:

Spett.le Operatore,

in merito ai quesiti formulati, si precisa quanto segue:

Risposta al Quesito 1 (Avvalimento per integrazione classifica SOA e requisiti dell'ausiliaria):

L'esito è **positivo**.

È pienamente ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento (anche in forma frazionata) per integrare il requisito di qualificazione SOA nella categoria OG11, colmando il differenziale tra la classifica posseduta dal concorrente (III-BIS) e quella richiesta dal bando (IV-BIS).

Per quanto concerne i requisiti dell'impresa ausiliaria, si conferma che non è richiesta in capo a quest'ultima la ricezione del formale invito alla presente procedura. Ai sensi dei paragrafi 8 e 9 del Capitolato d'Oneri, l'avvalimento in fase di Appalto Specifico è consentito a condizione che l'ausiliaria abbia conseguito, ovvero presentato formale domanda di ammissione, ad almeno un Bando del Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) in data antecedente al termine perentorio di scadenza per la presentazione delle offerte fissato per il presente Appalto Specifico.

Risposta al Quesito 2 (Esecuzione diretta da parte dell'ausiliaria):

L'esito è **positivo**.

Il Capitolato d'Oneri dispone espressamente che il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito SOA (par. 7.1.2) "solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto". La medesima disposizione precisa inoltre che "In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore". L'avvalimento per le attestazioni SOA ha natura strettamente tecnico-operativa ex art. 104 del D.Lgs. 36/2023, rendendo obbligatorio il diretto coinvolgimento esecutivo dell'ausiliaria per la quota di lavori corrispondente al requisito prestato.

Risposta al Quesito 3 (Avvalimento premiale per Registrazione EMAS - Criterio C1):

L'esito è **positivo**, con specifici vincoli operativi.



L'articolo 104 del D.Lgs. 36/2023 e il paragrafo 9 del Capitolato d'Oneri ammettono espressamente il ricorso all'avvalimento cd. "premiabile" finalizzato a migliorare l'offerta tecnica del concorrente. Pertanto, è consentito avvalersi di un'impresa ausiliaria per il possesso della Registrazione EMAS oggetto di valutazione al Criterio C1 della Tabella di Valutazione.

Tuttavia, trattandosi della prestazione di un requisito afferente a un sistema di ecogestione e audit ambientale intrinsecamente legato all'organizzazione aziendale (Macro-criterio C: Criteri ESG dell'Operatore), l'avvalimento non può risolversi in un mero prestito "cartolare" del certificato. Affinché il contratto di avvalimento sia valido e consenta l'attribuzione del punteggio, l'impresa ausiliaria deve obbligarsi a mettere a disposizione del concorrente (e della Stazione Appaltante) la propria organizzazione aziendale e le procedure certificate del proprio sistema di gestione ambientale. Ne discende, sul piano pratico e giurisprudenziale, che l'impresa ausiliaria dovrà necessariamente essere coinvolta in modo diretto nell'esecuzione materiale delle prestazioni oggetto d'appalto, applicando alle stesse i processi aziendali virtuosamente vagliati dalla Registrazione EMAS.

Richiesta n.44:

Buongiorno in merito ai subcriteri si chiede un chiarimento sui progetti svolti. Nello specifico si chiede se lo stesso progetto può coprire tutti i subcriteri richiesti dal disciplinare

Chiarimento n.44:

Spett.le Operatore,

Laddove ci si stia riferendo ai requisiti relativi ai fatturati dei professionisti (categorie n.3 - servizi professionali), la risposta è affermativa. vedasi chiarimento n. 8 dell'avviso n.2 - chiarimenti.

Richiesta n.45:

Buongiorno, la scrivente pur essendo stata invitata non è in possesso di tutte le categorie e classifiche richieste dal disciplinare di gara ma fa parte di un Consorzio Stabile. Si chiede, pertanto, se è consentita la partecipazione in qualità di Consorziata.

In attesa di cortese riscontro, si porgono cordiali saluti

Chiarimento n.45:

Spett.le Operatore,

in riscontro al quesito formulato, si precisa che l'esito è **positivo**, pur necessitando di specifiche accortezze. Si conferma che è pienamente legittima la Vostra partecipazione alla procedura in veste di "consorziata esecutrice", ancorché siate in proprio sprovvisti delle categorie/classifiche SOA richieste dal bando. Come previsto dall'art. 67, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e dal Paragrafo 7.3 del Capitolato d'Oneri, per i Consorzi Stabili vige il principio del "**cumulo alla rinfusa**". La giurisprudenza amministrativa consolidata ha chiarito che il requisito di qualificazione SOA va accertato esclusivamente in capo al Consorzio Stabile concorrente. Pertanto, il soggetto giuridico che dovrà presentare l'offerta non è la Vostra singola impresa, bensì il



Consorzio Stabile di cui fate parte, il quale parteciperà utilizzando la propria Attestazione SOA (che dovrà essere capiente per l'intero appalto) e indicherà la Vostra impresa quale materiale esecutrice dei lavori, a prescindere dal Vostro autonomo possesso delle SOA.

Richiesta n.46:

buongiorno,

in merito alla gara in oggetto, il sistema, pur essendo stati invitati alla procedura, non ci permette di partecipare come "singolo operatore economico" in quanto cita che non abbiamo tutte le categorie richieste dal bando. come si può procedere?

Chiarimento n.46:

Spett.le Operatore,

Con buona probabilità la vs. impresa non è abilitata a tutte le categorie dell'appalto specifico che, si ricorda, sono la n.1 (lavori) e la n.3) servizi professionali). Si invita a verificare la vs. abilitazione specifica sullo SDAPA in parola.

Richiesta n.47:

Buongiorno,

con riferimento alla procedura di gara in oggetto, alla quale la scrivente impresa è stata regolarmente invitata a partecipare, si segnala quanto segue:

-In fase di accesso al sistema telematico per la presentazione dell'offerta, non risulta possibile procedere con la partecipazione in qualità di "singolo operatore economico". Il portale, infatti, impedisce l'inoltro dell'istanza in quanto segnala il mancato possesso di tutte le categorie richieste dal bando. si chiede cortesemente di voler verificare la configurazione della piattaforma e di procedere al relativo sblocco, al fine di consentire alla scrivente di partecipare alla procedura secondo le modalità previste dalla lex specialis di gara.

-Poiché la documentazione di gara prevede la possibilità di indicare progettisti per lo svolgimento delle attività di progettazione, si chiede di confermare che tali progettisti possano essere società o liberi professionisti in possesso dei requisiti richiesti, anche se non direttamente invitati alla procedura.

Cordiali saluti

Chiarimento n.47:

Spett.le Operatore,

In prosecuzione del precedente chiarimento e facendo leva su quanto viene richiesto in sede di secondo sub-quesito, si specifica che laddove codesto operatore non sia abilitato per tutte le categorie dell'appalto specifico presente, lo stesso deve necessariamente ricorrere a raggruppamento con altri operatori (società ingegneria o liberi professionisti) abilitati, iscritti ed invitati al medesimo appalto specifico. Tanto in dipendenza del Bando Istitutivo SDAPA da voi accettato in sede di qualificazione ed iscrizione tramite la



CONSIP SpA.

Richiesta n.48:

buongiorno,

precisandovi che partecipiamo come singolo operatore (per la parte dei lavori), con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti:

- 1) visto l'appalto integrato ai sensi dell'art. 44 del d.lgs 36/2023 smi, chiediamo se possiamo partecipare con progettisti indicati?*
 - 2) i progettisti possono essere raggruppati con l'impresa che esegue i lavori?*
 - 3) i progettisti indicati devono essere necessariamente stati invitati a questa procedura?*
 - 4) i progettisti che si raggruppano con l'impresa che esegue i lavori devono essere necessariamente stati invitati a questa procedura?*
 - 5) viste le categorie richiesta dell'appalto og11 class. iv-bis per un importo di € 3.000.000,00, cat. og1 class. iv-bis per un importo di € 3.000.000,00 e in fine della cat. os30 class. iv per un importo di € 1.800.000,00, vista la normativa vigente che la categoria specialistica os30 puo' essere eseguita anche da imprese in possesso della categoria generale og11 e che la nostra impresa e' in possesso di categoria soa og11 class. v, si richiede se il requisito riferito alla parte impiantistica e' sufficiente per la partecipazione.*
- restiamo in attesa di un vostro cortese riscontro*

Chiarimento n.48:

Spett.le Operatore,

in riscontro ai plurimi quesiti formulati, si precisa quanto segue:

Risposta ai Quesiti 1 e 2 (Sulle forme di partecipazione per i servizi di ingegneria) L'esito è **positivo** per entrambe le casistiche. Come espressamente disciplinato al Paragrafo 6 del Capitolato d'Oneri, trattandosi di appalto integrato, gli operatori economici ammessi per i lavori che non possiedano in proprio i requisiti di progettazione possono alternativamente partecipare:

- indicando nell'offerta un "Progettista Indicato";
- in qualità di componente di un Raggruppamento Temporaneo (R.T.I.) o Consorzio unitamente a un "Progettista Associato/Raggruppato".

Risposta ai Quesiti 3 e 4 (Sull'obbligo di invito formale per i progettisti) L'esito è **negativo**. In stretta continuità con i principi pro-concorrenziali già ampiamente statuiti da questa Stazione Appaltante (si rinvia integralmente ai chiarimenti di cui al primo avviso pubblicato), non è strettamente necessario che i progettisti (siano essi "indicati" o "raggruppati") abbiano materialmente ricevuto la lettera di invito formale alla presente procedura. È tuttavia **condizione tassativa e imprescindibile**, a pena di esclusione, che i suddetti professionisti risultino regolarmente iscritti, abilitati e qualificati per la Categoria Merceologica n. 3 ("Servizi di Ingegneria e Architettura") sul portale SDAPA in data antecedente al termine perentorio di scadenza per la presentazione delle offerte.

Risposta al Quesito 5 (Sull'assorbimento della categoria OS30 mediante SOA OG11 Classifica V) L'esito è



positivo. In virtù del principio di assorbimento (art. 2, co. 3, All. II.12 al D.Lgs. 36/2023), l'operatore economico in possesso della categoria generale OG11 in Classifica V è titolare di un requisito SOA ampiamente capiente per coprire la somma aritmetica delle lavorazioni impiantistiche richieste. L'importo base abilitante per la Classifica V (€ 5.164.000) è infatti superiore alla somma degli importi previsti in bando per le categorie OG11 e OS30 (€ 3.000.000 + € 1.800.000 = € 4.800.000).

Richiesta n.49:

Spett.le Stazione Appaltante,

con riferimento alla Vs. risposta al chiarimento del 04/03/2026, la scrivente intende partecipare come Singolo Operatore Economico, indicando progettisti regolarmente iscritti/abilitati allo SDAPA per la categoria "Servizi di Ingegneria e Architettura".

Tuttavia, in fase di partecipazione, la piattaforma MEPA restituisce un messaggio bloccante che non consente di procedere : ""Le abilitazioni conseguite alla data di invio della lettera d'invito non consentono di partecipare in questa forma. Per partecipare come 'Singolo Operatore Economico' l'impresa deve essere stata abilitata a tutte le Categorie oggetto dell'Appalto Specifico alla data di invio della lettera d'invito." (L'impresa è abilitata al bando lavori di manutenzione impianti ed edilizia)

Si chiede pertanto di confermare in modo puntuale:

- 1. se la partecipazione come Operatore Singolo è ammessa, con progettisti indicati abilitati allo SDAPA "Servizi di Ingegneria e Architettura";*
- 2. quale modalità operativa deve essere adottata sul portale per inserire correttamente i progettisti e presentare l'offerta senza incorrere in esclusioni, alla luce del blocco segnalato.*

Cordiali saluti

Chiarimento n.49:

Spett.le Operatore,

laddove si intenda partecipare come "Singolo operatore economico" pare evidente che tale "singolo operatore" debba necessariamente essersi abilitato sullo SDAPA sia per la categoria n.1 - lavori che per quella n.3 - Servizi professionali.

Laddove, come pare di comprendere, vogliate partecipare unitamente ad altri professionisti già abilitati sul presente SDAPA, in sede di presentazione della domanda occorre presentarvi come "Raggruppamento". In tal conformazione, il sistema vi consentirà senza dubbio la partecipazione alla gara in quanto la categoria lavori sarà coperta dalla vs. persona giuridica e quella dei servizi professionali dalla società/RTP/liberi professionisti indicati.

Richiesta n.50:

Buongiorno,

con riferimento al chiarimento fornito sulla figura del geologo, si chiede di confermare che, qualora sia individuato come collaboratore esterno del progettista indicato (società di ingegneria), sia sufficiente:



- indicarlo all'interno del gruppo di lavoro del progettista principale (specificando la natura del rapporto);
- allegare una dichiarazione/atto di impegno del professionista allo svolgimento della prestazione.

Si chiede inoltre conferma che, in tal caso, non sia necessario produrre, per il geologo, le stesse dichiarazioni previste per i progettisti indicati.

Ringraziando per la disponibilità, si porgono cordiali saluti.

Chiarimento n.50:

Spett.le Operatore,

in riscontro ai quesiti formulati, applicando rigorosamente le previsioni della *lex specialis* di gara, si precisa che l'esito è **positivo**.

La disciplina afferente al Gruppo di Lavoro e, nello specifico, alla figura del Geologo incaricato della redazione della relazione geologica, è dettata dal **Paragrafo 7.1.3, lett. e), del Capitolato d'Oneri**. Tale disposizione prescrive espressamente che: *"Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al paragrafo 17.8 [rectius 17.6], il nominativo e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate: [...] dipendente oppure collaboratore"*.

Ne discende in via logico-giuridica che:

1. Qualora il geologo operi in qualità di mero "collaboratore" (esterno) della Società di Ingegneria designata quale "Progettista Indicato", è corretto e sufficiente che il nominativo di tale professionista, i relativi estremi di iscrizione all'Albo professionale e la specificazione del rapporto di collaborazione vengano inseriti all'interno delle dichiarazioni amministrative presentate dal concorrente o dal Progettista Indicato (es. compilando le apposite sezioni dell'Allegato 1.5 o similari resi ai sensi del Paragrafo 17.6).
2. Non assumendo il Geologo-collaboratore la veste giuridica autonoma di operatore economico concorrente né quella formale di "Progettista Indicato" ex art. 41 del D.Lgs. 36/2023, **non è tenuto a produrre in proprio il set documentale e le dichiarazioni amministrative integrative** (es. DGUE, possesso requisiti di ordine generale ex artt. 94 e 95, etc.) prescritte obbligatoriamente per i progettisti indicati o raggruppati.

Ferma restando la sufficienza delle indicazioni previste dal richiamato Paragrafo 7.1.3, si ritiene comunque congrua, ammissibile e cautelativa la Vostra proposta di allegare alla documentazione amministrativa un'autonoma dichiarazione/atto di impegno sottoscritta dal geologo, volta ad attestare l'effettiva disponibilità all'espletamento della prestazione in favore del progettista principale.

IL RUP
Ing. Giovanni Leone